



**INASSI SOLIDALI RUGBY C**

## STATUTO

### DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA

#### Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita in Rubano (PD), Via G. Guardi n. 8, sede legale, un'associazione sportiva ai sensi degli artt. 36 e segg. del c.c. denominata:

“A.S.D. ROVINASSI SOLIDALI RUGBY OLD”

L'Associazione, per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, si riserva, con delibera assembleare, di spostare la sede o di aumentarne il numero senza che ciò comporti una modifica allo Statuto.

#### Articolo 2 – Scopo

2.1 – L'Associazione è libera e indipendente da ogni e qualsiasi vincolo di tipo politico, sindacale, confessionale in genere e in particolare; riconoscendo integralmente lo schema dello Statuto “Old Rugby” di cui al Comitato della Federazione Italiana Rugby n. 3 S.S. 2011/2012 non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.2 – L'Associazione ha per finalità principale la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività connesse con la disciplina del Rugby come attività sportiva non agonistica svolta da squadre di giocatori che hanno compiuto il 35° anno di età. Lo spirito non competitivo della pratica di tale attività è riassunto nel motto internazionalmente riconosciuto “Fun, Friendship and Fraternity” (Divertimento, Amicizia e Fraternità). Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di realizzazione, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive idonei alla pratica del Rugby, organizzare manifestazioni, gemellaggi, raduni e ogni altra occasione di socializzazione.

L'Associazione, sussistendone i presupposti e nel rispetto delle altre normative di legge, potrà svolgere attività ricreativa in favore di chiunque oltre che dei propri Soci, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e organizzazione di ogni tipo di eventi, anche socio-culturali.

2.3 – L'Associazione crede nel valore fondamentale del volontariato e della solidarietà umana. Per tale motivo ha per ulteriore finalità la prestazione di aiuti previsti dalla Legge 266/1991, anche mediante la raccolta di fondi e/o materiali e/o attrezzature, il sostegno della squadra Patavium Mixed Ability Rugby e comunque di Enti, Associazioni e/o persone fisiche bisognose di aiuto e sostegno, avvalendosi anche dei mezzi di cui al precedente comma.

2.4 – L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

2.5 – L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica, finanziaria, mobiliare e/o immobiliare per il raggiungimento dei propri soci.

### Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### Articolo 4 – Domanda di ammissione

4.1 – Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Socio, solo le persone fisiche senza alcuna discriminazione di tipo politico, ideologico, religioso, etnico, linguistico, economico e che partecipano alle attività sociali, sia ricreative, che sportive svolte dall'Associazione, che si riconoscano nello Statuto e che siano dotate di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italia Rugby e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo a ai diritti che ne derivano.

4.2 – Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4.3 – La validità della qualità di Socio avrà efficacia solo successivamente alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo, che potrà accettare la domanda stessa o rigettarla qualora ravvisi il venire menò dei requisiti di cui all'art. 4.1, dovrà esprimersi entro 4 mesi dal ricevimento della domanda di ammissione. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo, sia essa favorevole che contraria, è ammesso appello secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

4.5 – La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.


4.6 – Sono considerati "Soci Giocatori" i Soci che partecipano sia alle attività sociali, solidaristiche e ricreative, sia alle attività sportive svolte dall'Associazione. Per "attività sportiva" si intende qualsiasi sessione di allenamento, partita e/o evento sportivo organizzata e svolta dall'Associazione stessa in un campo di gioco; pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 3.1 e 3.3. del Regolamento Federale Old, i "Soci Giocatori" saranno tesserati alla FIR e dovranno presentare, ai sensi del regolamento sanitario, il certificato di buona salute di cui al D.M. 28/2/1983 e successive modificazioni.

4.7 – Sono considerati "Soci Sostenitori" i Soci che pur intendendo partecipare alle attività sociali, ricreative e solidaristiche dell'Associazione, non partecipano alle attività sportive dell'Associazione stessa. Per tali Soci non è previsto il tesseramento FIR e la presentazione del certificato sanitario. I "Soci Sostenitori" possono in qualsiasi momento diventare "Soci Giocatori" presentando semplice richiesta e fornendo il previsto certificato sanitario.

### Articolo 5 – Diritti dei Soci

5.1 – Tutti i Soci, sia "Giocatori" che "Sostenitori", godono, al momento dell'ammissione definitiva, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, purché non soggetti in quel momento ad alcun provvedimento disciplinare.

5.2 – Al Socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di Socio dà



diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

5.3 – I Soci minorenni hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e/o straordinarie, ma non hanno diritto di voto né di intervento.

## Articolo 6 – Decadenza, esclusione e sanzioni disciplinari

6.1 – I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre 2 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che in qualunque modo arrechi danno materiale o morale all'Associazione;
4. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.

6.2 – Il provvedimento di radiazione di cui al precedente capo 3, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato secondo le modalità previste dal Regolamento.

6.3 – L'associato radiato non può essere più ammesso.

6.4 – Le sanzioni e i provvedimenti adottati nei confronti del Socio che viola quanto previsto dallo Statuto sono disciplinate dal Regolamento interno, che ogni Socio è tenuto a conoscere e osservare scrupolosamente.

## Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- organi istituiti nel Regolamento ai fini del miglior funzionamento dell'Associazione.

## Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea

8.1 – L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 – La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tale caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

8.3 – L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

8.4 – Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.



nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

8.6 – L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

8.7 – Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8.8 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 9 – Diritti di partecipazione.

9.1 – Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i Soci che siano in regola, al momento della convocazione dell'assemblea, con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea, da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

9.2 – Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### Articolo 10 – Assemblea ordinaria

10.1 – La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o SMS e/o fax e/o telegramma.

10.2 – L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

10.3 – Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

#### Articolo 11 – Validità assembleare

11.1 – L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto.

11.2 – L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.3 – Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno considerate deserte qualora non siano presenti il numero minimo di Soci. IN seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.





## Articolo 12 – Assemblea straordinaria

12.2 – L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio D prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o SMS e/o fax e/o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.2 – L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modifica dello Statuto Sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

## Articolo 13 – Consiglio Direttivo

13.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei Soci. Tali componenti sono eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Segretario e Tesoriere potranno corrispondere alla stessa persona. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

13.2 – Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Rugby medesima, non abbiano riportato condanne delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori a un anno.

13.3 – Non possono ricoprire cariche sociali i Soci che abbiano interessi di natura patrimoniale e/o di natura economica e/o incarichi di qualsivoglia genere anche di tipo sportivo presso la struttura e/o ente e/o società presso cui l'Associazione svolge la propria attività sociale, fatta salva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Le cariche ricoperte nell'ambito del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

13.4 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e nessuna delega è ammessa nell'ambito del Consiglio stesso.

13.5 – In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

13.6 – Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione e trasparenza delle decisioni.

## Articolo 14 – Dimissioni

14.1 – Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integra-

zione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

14.2 – Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

14.3 – Il Consiglio Direttivo dovrà considerare decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **Articolo 15 – Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, nonché il Regolamento e il Codice Etico dell'Associazione;
5. adottare i provvedimenti di radiazione e/o esclusione e/o sanzioni verso i Soci qualora si dovesse rendere necessari; perseguire le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei Soci, nonché assumere eventuali decisioni urgenti, straordinarie che si dovessero rendere necessarie e che comunque dovranno tempestivamente essere sottoposte all'assemblea per la successiva ratifica;
6. il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di creare, delegare e coordinare gruppi di lavoro o singoli Soci all'uopo designati per ogni attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Articolo 17 – Presidente**

17.1 – Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

17.2 – E' facoltà dell'assemblea dei Soci conferire la carica di Presidente Onorario al Socio che maggiormente si è distinto nell'attività sportiva e/o sociale. Tale carica onorifica è calida fino a revoca e il Presidente Onorario eletto, pur potendovi partecipare, non ha diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

## Articolo 19 – Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

## Articolo 20 – Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

## Articolo 21 – Rendiconto

21.1 – Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

21.2 – Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

21.3 – Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

## Articolo 22 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e nonché i fondi raccolti pubblicamente ed eventuali crediti sportivi e/o finanziamenti pubblici e/o privati di enti o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed immobiliari che pervenissero all'Associazione, patrocinii.

L'Associazione ha un proprio logo/brand che può essere raffigurato/rappresentato su qualsiasi supporto (ad es.: maglie, borse, boccali, locandine, depliant, cd-rom, siti internet, ecc...) che potrà essere utilizzato previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

## Articolo 24 – Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

## Articolo 25 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Rugby.

## Articolo 26 – Scioglimento

26.1 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza della metà più



uno degli aventi diritto al voto; la deliberazione sarà valida in entrambi i casi con il voto di almeno i 3/4 degli associati presenti. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

26.2 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

### Articolo 27 - Patrocinio

L'Associazione può fornire il proprio patrocinio inteso come collaborazione alla realizzazione di eventi e quant'altro strettamente connessi ai fini della promozione dei valori legati all'Associazione medesima e al Rugby in generale. Tale concessione manleva comunque l'Associazione da obblighi verso i patrocinati di carattere economico a qualsiasi titolo.

### Articolo 28 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA
Reg. 01 GIU 2021 S3
Reg. n° 4371 € 200,00



il funzionario

Beatrice Pagin

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saracco